

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 1 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

INDICE

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2 FUNZIONI COINVOLTE**
- 3 RIFERIMENTI**
- 4 TERMINI E DEFINIZIONI**
- 5 COMPITI E RESPONSABILITÀ**
- 6 PROCEDURE OPERATIVA**
 - 6.1 SORVEGLIANZA SANITARIA**
 - 6.1.1 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**
 - 6.1.2 PROTOCOLLO SANITARIO, PROPEDEUTICO ALLE VISITE MEDICHE**
 - 6.1.3 VISITA MEDICA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA**
 - 6.1.4 VISITA MEDICA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE**
 - 6.1.5 VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE**
 - 6.1.6 VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO**
 - 6.1.7 VISITA MEDICA PREASSUNTIVA**
 - 6.1.8 VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**
 - 6.1.9 VISITE MEDICHE NON RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**
 - 6.1.10 ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA O AGLI ACCERTAMENTI**
 - 6.2 SOPRALLUOGHI PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO**
 - 6.3 ORGANIZZAZIONE PRIMO SOCCORSO**
 - 6.4 ALTRI CONTROLLI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE**
 - 6.5 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CONDIVISO**
 - 6.5.1 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CONDIVISO – CONTACT TRACING**

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 2 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

Allegati

Mod.MCCS1 Rischi per Mansione

Mod.MCCS2 Richiesta Visita Medica

Mod.MCCS3 Flow Chart Protocollo Sanitario

	REVISIONI					
EDIZIONE: prima	0	1	2	3	4	5
Data	24/02/2022					
Emessa da	RSPP					
Verificata da	RSGI					
Approvata da	CdA / DL					
Motivazione						

RSPP / RSGI
Gabriele Baldassarre

CdA / DL
Sergio Saccomandi

Christina Di Antonio

Gianni Falconi

	<h1>Procedura SGI</h1>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 3 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di fornire indicazioni tecniche ed operative per la gestione del rapporto contrattuale con il Medico Competente in accordo all'art.25 e descrive le responsabilità e le modalità operative necessarie a gestire la Sorveglianza Sanitaria, così come definita nell'art.41 a tutela delle risorse aziendali esposte a particolari tipologie di rischio.

La procedura si applica nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08.

2 FUNZIONI COINVOLTE

- LAVORATORI
- COORDINATORI DEI SERVIZI (Preposti II Livello)
- RESPONSABILI DI FUNZIONE (Preposti I Livello)
- DIRIGENTE
- DATORE DI LAVORO
- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP, ASPP)
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
- MEDICO COMPETENTE (MC)
- UFFICIO RISORSE UMANE (URU)
- UFFICIO ACQUISTI CONTRATTI E GARE (UACG)

3 RIFERIMENTI

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.,
- D.L. 146/2021 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,
- L. 300/75 Statuto dei lavoratori,
- Provvedimento 16 Marzo 2006 (G.U. n.75 del 03.06.2006),
- Provvedimento 30 Ottobre 2007 (G.U. n.266 del 15.11.2007),
- CCNL fise Assoambiente,
- Accordo FISE Assoambiente del 09.12.2021,
- D.Lgs. 196/2003 modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101),
- Codice Etico e di Comportamento Te.Am. SpA del 18.12.2015,

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 4 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

- Codice Disciplinare Te.Am. SpA prot. 16390 del 25.06.2015,

4 TERMINI E DEFINIZIONI

Fonti:

- D.Lgs.81/08 testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009 Revisione GENNAIO 2022,
- Accordo CCNL di categoria del 09.12.2021

LAVORATORE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. A)

«*lavoratore*»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ... *omissis* ...

DATORE DI LAVORO – (ART. 2 COMMA 1 LETT. B)

«*datore di lavoro*»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

DIRIGENTE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. D)

«*dirigente*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 5 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

PREPOSTO – (ART. 2 COMMA 1 LETT. E)

«*preposto*»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

MEDICO COMPETENTE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. H)

«*medico competente*»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti definiti da D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. F)

«*responsabile del servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. G)

«*addetto al servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del D.Lgs.81/08;

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – (ART. 2 COMMA 1 LETT. L)

«*servizio di prevenzione e protezione dai rischi*»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

RIUNIONE PERIODICA – (ART. 35 D.LGS.81/08)

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 6 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

CON RIFERIMENTO ALL'ART. 63 LETT.B/2 DELL'ACCORDO CCNL DI CATEGORIA DEL 09.12.2021, LA RIUNIONE PERIODICA SI TIENE CON FREQUENZA TRIMESTRALE

SORVEGLIANZA SANITARIA - (ART. 41)

«*Sorveglianza sanitaria*»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.

1. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 7 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi (+ 60 gg), al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

AMBIENTE DI LAVORO

Qualsiasi tipo di ambiente, ove il lavoratore presta servizio.

Sono compresi: il centro di raccolta e le pertinenze, la sede operativa, gli uffici, i circuiti stradali ove si svolgono le raccolte dei rifiuti (urbani, extraurbani e frazionali), i cimiteri (n.1 cimitero monumentale e n.15 cimiteri frazionali), i parchi ed i giardini ove si svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico e degli arredi, le strade comunali ove si svolgono le attività della segnaletica stradale (orizzontale e verticale), i punti di raccolta dei rifiuti ove sono posizionate le ecoisole informatizzate, i punti di raccolta dei rifiuti ove risiedono i containers (supermercati, aree ospedaliere, aziende private), i locali tecnici e le aree di pertinenza ove vengono effettuate le verifiche degli impianti termici.

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 8 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

5 COMPITI E RESPONSABILITÀ

Fonte:

– D.Lgs.81/08 testo coordinato con il D.Lgs. 106/2009 Revisione GENNAIO 2022,

NOTA: LA FIGURA DEL DATORE DI LAVORO POTRÀ ESSERE QUELLA INDIVIDUATA AI SENSI DELL'ART.16 DELEGA DI FUNZIONI

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE - (ART. 18)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 9 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

e 37;

- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 10 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

I Datori di Lavoro avranno cura, in base alle scadenze indicate nel certificato d'idoneità alla mansione specifica, di inviare a visita il personale interessato secondo le modalità della presente procedura.

Inoltre il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

OBBLIGHI DEL PREPOSTO - (ART. 19)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 11 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;

b) *verificare affinché* soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – (ART. 20)

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 12 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE – (ART. 25)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 13 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

TITOLO:**Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria**

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Medico Competente assicura la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori aziendali (come definiti all'art. 2 Dlgs. 81/08 e s.m.e i.) in conformità alle disposizioni normative vigenti.

La Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro ed è finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'art. 39, comma 6 del D.Lvo 81/08 prevede che: "Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento".

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – (ART. 33)

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 15 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

6 PROCEDURE OPERATIVE

6.1 SORVEGLIANZA SANITARIA

Sulla base della documentazione di riferimento (Documento di Valutazione dei Rischi, Organigramma della sicurezza aziendale adottato) il Datore di Lavoro (DL) fornisce al Medico Competente (MC), l'elenco dei lavoratori per i quali vige l'obbligo della Sorveglianza Sanitaria, indicando per ciascuno: la mansione, la destinazione, i rischi ad essa associata (Mod. MCSS-1 Rischio per mansione).

I documenti sono costantemente aggiornati a cura del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP Valutazione dei rischi) e dell'Ufficio Risorse Umane (URU elenco dei lavoratori e mansioni) e sono gestiti in forma cartacea ed elettronica.

Il MC sulla base delle informazioni ricevute dal Datore di Lavoro preliminarmente e, di quelle acquisite direttamente in occasione delle visite mediche, predispone ed aggiorna l'allegato 3A Cartella Sanitaria e di Rischio (ex art. 53) ed il Protocollo Sanitario Obbligatorio che comprende per ogni mansione, gli intervalli delle visite, la scadenza ed il tipo di accertamento diagnostico previsto.

6.1.1 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Il Medico Competente (MC), ad inizio di ogni anno solare, provvede ad elaborare una programmazione mensile su base annua:

- delle visite mediche periodiche che costituiscono sorveglianza sanitaria (ex art. 25 comma 1 lett. b),
- dei sopralluoghi degli ambienti lavorativi (ex art. 25 comma 1 lett. l),
- dell'aggiornamento della formazione degli Addetti al Primo Soccorso.

Tali programmi, in formato elettronico predisposti su specifico software aziendale con la

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 16 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e dell'Ufficio Risorse Umane (URU), vengono aggiornati ogni mese in funzione delle possibili variazioni organizzative occorse (es. assenza del Lavoratore o del MC, esigenze specifiche emerse riguardo i luoghi di lavoro). Il software consente il monitoraggio e la sorveglianza delle attività suindicate da parte di tutti i Responsabili di Funzione Aziendali (Preposti), del Dirigente, del Datore di Lavoro, del Medico Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Tutte le attività programmate vengono comunicate dal Medico Competente al Datore di Lavoro ad inizio anno e riesaminate in occasione delle riunioni periodiche trimestrali.

Sulla base della programmazione condivisa, il Medico Competente (MC), sentiti i Dirigenti, Responsabili di Funzione Aziendali (Preposti di I livello) ed i Coordinatori dei Servizi (Preposti di II livello), predispone con il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) una pianificazione di dettaglio, individuando:

- per le visite mediche periodiche, i giorni, gli orari e la sequenza dei lavoratori da sottoporre a visita,
- per i sopralluoghi i giorni, gli orari ed i luoghi di lavoro interessati,
- per le azioni formative i giorni, gli orari ed i nominativi dei discenti.

6.1.2 PROTOCOLLO SANITARIO, PROPEDEUTICO ALLE VISITE MEDICHE

Sulla base della programmazione e della pianificazione di dettaglio, il Medico Competente (MC) si attiva per l'applicazione del protocollo sanitario obbligatorio, comunicando al laboratorio incaricato ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), l'elenco dei nominativi dei soggetti interessati e le informazioni strettamente necessarie allo scopo.

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) gestisce le comunicazioni interne, al fine di consentire una corretta pianificazione delle attività tenuto conto delle necessità di servizio.

Prima che vengano effettuate le visite mediche, coordinando le attività del laboratorio analisi, il Medico Competente (MC) acquisisce i risultati degli accertamenti dal laboratorio, affinché possa poi garantirne la consegna agli interessati.

6.1.3 VISITA MEDICA PERIODICA E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA

In accordo alla pianificazione, il MC effettua le visite mediche presso la medicheria aziendale,

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 17 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

ove sono conservati i fascicoli contenenti le informazioni mediche e sanitarie di ciascun lavoratore.

Al termine di ogni singola prestazione, il Medico Competente (MC) esprime il giudizio di idoneità specifica alla mansione, garantendo il rilascio in forma scritta del "Certificato di idoneità" insieme alle informazioni a corollario dello stesso (referti anamnestici etc.).

Tale documento, prodotto in due copie originali entrambe firmate dal Medico Competente (MC) e dal Lavoratore interessato, viene acquisito su sistema informatico a cura del MC, ovvero gestito originariamente con l'acquisizione della firma autografa digitale e stampato successivamente. Il Medico Competente (MC) informa il Datore di Lavoro (DL) in merito ai risultati dei giudizi di idoneità espressi.

Per ogni sessione medica, il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) trasmette ai Preposti dei servizi interessati, all'Ufficio Risorse Umane ed al Datore di Lavoro, un prospetto riepilogativo ed i singoli certificati di idoneità, per consentire le opportune valutazioni e l'adozione di eventuali riorganizzazioni di settore (trasferimenti, disposizioni di servizio, recessi volontari, quiescenza, decreti di invalidità, etc.).

Il processo di gestione della visita, a partire dalla convocazione al rilascio del certificato di idoneità alla mansione da parte del Medico Competente (MC), deve essere completato entro 5 giorni lavorativi.

Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase pre-assuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni (30 gg) dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

6.1.4 VISITA MEDICA STRAORDINARIA SU RICHIESTA DEL LAVORATORE

Il Lavoratore può richiedere di essere sottoposto a visita straordinaria, compilando il modulo "Mod. MCCS2 Richiesta Visita Medica".

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), sentito l'Ufficio Risorse Umane (URU), trasmette la richiesta al Medico Competente (MC) per consentire a questo di valutare la reale necessità della visita e convocare il Lavoratore.

6.1.5 VISITA MEDICA IN OCCASIONE DEL CAMBIO MANSIONE

Il Datore di Lavoro (DL) ritenuta la necessità di procedere a variazioni organizzative che prevedano un'esposizione a rischi differenti del Lavoratore, per mezzo dell'Ufficio Risorse Umane (URU) e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), trasmette al Medico Competente (MC) il modulo "Mod. MCCS2 Richiesta Visita Medica", specificando la mansione

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 18 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

di provenienza, quella di destinazione, le informazioni pertinenti i rischi associati.

6.1.6 VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE SUPERIORE A 60 GG.

In caso di assenza per motivi di salute maggiore di 60 giorni continuativi, l'Ufficio Risorse Umane (URU), sentito il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), trasmette al Medico Competente (MC) il modulo "Mod. MCCS2 Richiesta Visita Medica", specificando la data prevista di ripresa del lavoro ed altre informazioni utili alla pianificazione.

Tempestivamente, il Medico Competente pianifica la visita, dando riscontro all'Ufficio Risorse Umane (URU) ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) per le opportune comunicazioni rivolte all'interessato ed i Responsabili di Funzione e Coordinatori (Preposti).

6.1.7 VISITA MEDICA PREASSUNTIVA

In caso di nuove assunzioni, l'Ufficio Risorse Umane (URU) con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), trasmette al Medico Competente (MC) il modulo "Mod. MCCS2 Richiesta Visita Medica", nel quale dovranno essere indicati, oltre i dati anagrafici del lavoratore, la mansione specifica alla quale destinare il Lavoratore, la data prevista di inizio lavoro.

Tenuto conto della programmazione e della pianificazione in atto, il Medico Competente (MC), sentiti i Responsabili di Funzione Aziendali ed i (Preposti), predispone con il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), una pianificazione di dettaglio seguendo le stesse modalità e con le stesse caratteristiche delle visite mediche periodiche.

In caso di ricorso a lavoro somministrato, prima del perfezionamento del contratto, l'Ufficio Acquisti Contratti e Gare (UACG), l'Ufficio Risorse Umane (URU) ed Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) gestiscono la registrazione dei dati sul "Mod. MCSS-1 Rischio per mansione" e sulla scheda di riferimento dell'Agenzia. Tali documenti costituiscono parti imprescindibili del contratto.

La documentazione gestita dall'Ufficio Acquisti Contratti e Gare (UACG) viene trasmessa al MC, all'Ufficio Risorse umane (URU) ed al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) per l'avvio delle attività di rito - applicazione del protocollo sanitario e pianificazione delle visite per il rilascio del certificato di idoneità alla mansione (visita preassuntiva).

6.1.8 VISITA MEDICA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Segue le stesse modalità della visita medica per cambio mansione. Nel modulo va indicata la motivazione del fine rapporto lavorativo e la data prevista di cessazione.

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 19 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

6.1.9 VISITE MEDICHE NON RIENTRANTI NEGLI OBBLIGHI DI LEGGE SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente NON può eseguire visite che non siano previste dall'art. 41 D.Lgs. 81/08.

Per accertamenti sull'idoneità lavorativa che NON siano previsti negli obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (ex articolo 41-D.Lgs. 81/08), il Datore di Lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici Art.5. Legge 300/70
Accertamenti sanitari: Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

A tale organismo valutativo può adire anche per cambio di qualifica ed in caso di superamento del periodo di comporta (periodo di conservazione del posto di lavoro del dipendente assente per malattia).

Anche il lavoratore, sempre per tramite del datore di lavoro, può richiedere una visita medico collegiale per la valutazione della sua idoneità psico-fisica al fine di un pensionamento anticipato per motivi di salute, per cambio mansioni o per la concessione della pensione d'inabilità ai sensi della Legge 335/95 per Inabilità Assoluta e Permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

6.1.10 ASSENZA DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA O AGLI ACCERTAMENTI

I nominativi dei Lavoratori convocati a visita medica, che non si saranno presentati o che risulteranno non aver completato gli accertamenti richiesti dal Medico Competente, saranno trasmessi al Datore di Lavoro per i provvedimenti del caso.

6.2 SOPRALLUOGHI PRESSO GLI AMBIENTI DI LAVORO

Sulla base della valutazione dei rischi e della programmazione di inizio anno, il Medico Competente (MC) effettua mensilmente ed in autonomia, i sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro. Le attività vengono svolte, informando preliminarmente il SPP e supportate direttamente dai Responsabili di Servizio e dai Coordinatori di riferimento (Preposti).

Al termine di ogni sopralluogo il MC rilascia specifico verbale che viene trasmesso al Servizio

	<h2>Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 20 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

Prevenzione e Protezione. Le risultanze, presentate in occasione delle riunioni periodiche, concorrono al riesame del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Protocollo Sanitario. Eventuali segnalazioni o non conformità rilevate, sono gestite secondo la PSI-NCS Segnalazioni e Non Conformità.

Gli ambienti di lavoro sono:

Sede Operativa e Centro di Raccolta e Trasferenza R13 – C.da Carapollo snc 64100 Teramo, Uffici Servizio TARI, servizio VIT, servizio Clienti – Piazza Garibaldi, n.53 e n.55 64100 Teramo, Uffici Amministrativi e sede legale – Via M.Delfico n.73 – 64100 Teramo, Uffici Cimiteriali – C.da Cartecchio, snc 64100 Teramo, Cimitero monumentale di Teramo – C.da Cartecchio, snc 64100 Teramo. Cimiteri frazionali (*Rocciano-Frondarola, Poggio Cono-Poggio S. Vittorino-Cerqueto, S. Atto, Rapino, Villa Rupo, Valle S. Giovanni, Castagneto, Garrano, Putignano-Villa Gesso-Magnanella, Miano, S. Nicolò, Caprifico, Forcella, Varano, Cavuccio, Rocciano-Frondarola*), Parchi e giardini comunali ove si svolgono le attività di manutenzione del verde pubblico e degli arredi, Strade comunali ove si svolgono le attività di raccolta dei rifiuti e della segnaletica stradale, Punti di raccolta dei rifiuti ove sono posizionate le ecoisole informatizzate, Punti di raccolta dei rifiuti ove sono posizionati i containers (supermercati, aree ospedaliere, aziende private).

6.3 ORGANIZZAZIONE PRIMO SOCCORSO

In relazione all'Organigramma della Sicurezza adottato "Mod. OM-2 Organigramma della Sicurezza", della Valutazione dei Rischi (VDR) e della programmazione di inizio anno, il Medico Competente (MC) collabora con il Datore di Lavoro (DL) ed il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), nella gestione e nella realizzazione delle attività formative, rivolgendo particolare attenzione a quella in materia di Primo Soccorso (aggiornamenti e nuove formazioni).

6.4 ALTRI CONTROLLI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE

Il Datore di Lavoro (DL) può richiedere al Medico Competente (MC) di intervenire durante il normale turno di lavoro (diurno e notturno) per accertare sospetto uso di alcolici e/o assunzione di stupefacenti da parte dei Lavoratori. A tal proposito, il Medico Competente (MC), ricevuta la segnalazione, procede all'intervento entro 2 ore dalla stessa.

Il Datore di Lavoro (DL) altresì, potrà rendere disponibili presso le sedi aziendali, test rapidi per l'autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.

	<h2 style="margin: 0;">Procedura SGI</h2>	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 21 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

6.5 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CONDIVISO

In applicazione al Protocollo di Regolamentazione Condiviso aziendale, al Medico Competente (MC) viene conferito incarico di componente del Comitato.

A tal proposito il Medico Competente (MC) collabora con il Datore di Lavoro (DL), con il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), per individuare le misure più consone e fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento e di contrasto del virus Sars COV2, partecipando anche agli incontri periodici.

6.5.1 PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE CONDIVISO – CONTACT TRACING

In applicazione al Protocollo di Regolamentazione Condiviso aziendale, ai Lavoratori che risultino affetti da Covid 19, il Medico Competente (MC) provvede a somministrare specifico questionario ed effettuare tempestivamente il "Contact Tracing", comunicando al Datore di Lavoro (DL), per mezzo del Servizio Prevenzione Protezione (SPP) e dell'Ufficio Risorse Umane (URU), le opportune misure precauzionali da adottare per il contenimento della diffusione e del contagio del virus Sars COV2. Per lo scopo, i nominativi dei Lavoratori interessati, saranno comunicati tempestivamente dall'Ufficio Risorse Umane (URU) al Medico Competente (MC), appena rilevata la notizia.

7 GESTIONE DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

In ottemperanza ai disposti normativi in materia di protezione e trattamento dei dati, il Medico Competente (MC) istituisce e gestisce i documenti le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, custodendo i documenti originali presso il locale medicheria in C.da Carapollo.

La documentazione ivi contenuta, a cura del Medico Competente (MC), può essere acquisita in formato elettronico sul sistema informativo aziendale, per gli scopi consentiti e per le finalità previste.

In caso di necessità, con formale richiesta ed in funzione dei casi riscontrati, il Medico Competente (MC) fornisce al richiedente entro 5 gg. lavorativi in busta chiusa e firmata sui lembi, copia della cartella sanitaria e di rischio. Le richieste vengono gestite in forma scritta; la documentazione viene rilasciata dal Medico Competente e consegnata a mano all'ufficio Risorse Umane (URU) ovvero all'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, unitamente ad un elenco della documentazione contenuta nella busta.

Casi previsti: cessazione del rapporto di lavoro del Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (pensionamento, trasferimento, recesso volontario, etc.), denuncia di malattia

	Procedura SGI	PSI- MCSS Rev. 0 del 24.02.2022 Pag. 22 di 22
TITOLO:	Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria	

professionale, acquisizione memorie ed atti probatori in sede di contenzioso etc..

8. REVISIONE DEL DOCUMENTO

Saranno prese in esame osservazioni, considerazioni e proposte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dai Responsabili di Funzione Aziendali (Preposti di I Livello), dai Coordinatori dei Servizi (Preposti di II Livello), dal Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di Regolamentazione Condiviso delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro", che potranno consentire il miglioramento dei processi. La modifica del documento darà luogo alla sua revisione previo approvazione del Datore di Lavoro (DL), secondo l'iter procedurale previsto.